

Capitolo Dodicesimo

Le impugnazioni

Sommario: 1. Nozione. - 2. Classificazioni delle impugnazioni. - 3. Principi in materia di impugnazioni. - 4. Titolari dell'impugnazione. - 5. Forme e termini. 6. Il giudice competente per le impugnazioni. - 7. L'inammissibilità dell'impugnazione.

1. Nozione

L'impugnazione è il rimedio giuridico attribuito alle parti (ed eccezionalmente a soggetti che non sono stati parti del processo) per rimuovere uno svantaggio nascente da una decisione del giudice (LEONE, BELLAVISTA, DE MARSICO).

L'impugnazione dà luogo ad una *nuova fase del procedimento penale*, nella quale, con maggiori garanzie funzionali soggettive (in quanto giudica un giudice superiore), si controlla o si rinnova la fase processuale anteriore (MANZINI, VANNINI).

Il codice elenca i seguenti mezzi di impugnazione:

- *l'appello;*
- *il ricorso per cassazione;*
- *il ricorso per revisione.*

Nel concetto di impugnazione rientrano però anche i seguenti istituti:

- l'opposizione a decreto penale di condanna;
- la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

2. Classificazioni delle impugnazioni

I mezzi di impugnazione si classificano tradizionalmente in:

- di *merito* e di sola *legittimità*. Con i primi viene richiesto al giudice di valutare la correttezza della precedente decisione, eventualmente sostituendola (funzione *rescissoria*), anche attraverso una preventiva nuova ricostruzione dei fatti; con i secondi la cognizione del giudice è limitata

alla valutazione della sussistenza o meno di errori nell'applicazione della legge sostanziale o processuale, con conseguente potere di solo annullamento della decisione impugnata (funzione solo *rescindente*);

- *devolutivi e non devolutivi*, a seconda che trasferiscano o meno ad un giudice di grado superiore la conoscenza del processo. Sono, perciò, devolutivi l'appello ed il ricorso per cassazione; non devolutivi, invece, la revoca della sentenza di non luogo a procedere e l'opposizione a decreto penale;
- *ordinari e straordinari*, a seconda che siano esperibili solo prima che la sentenza passi in giudicato (appello e ricorso per cassazione), ovvero si riferiscano proprio alla sentenza definitiva (es. revisione);
- *sospensivi e non sospensivi*, a seconda che inducano la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata (es. appello, ricorso per cassazione) ovvero non producano tale effetto (es. revisione).

3. Principi in materia di impugnazioni

In materia di impugnazioni vigono i seguenti *principi generali*:

- il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (o che è stato membro del collegio che l'ha pronunciata) non può partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso, né prendere parte al giudizio di rinvio dopo l'annullamento, o per revisione (art. 34);
- i mezzi di impugnazione sono tipici (*tassatività dei mezzi di impugnazione*);
- il principio del *divieto di reformatio in peius*: al giudice dell'impugnazione è vietato pronunciarsi in maniera più sfavorevole del primo giudice nei confronti dell'imputato, quando solo questi abbia impugnato (art. 597, c. 3);
- il *principio dispositivo*: a differenza che nel procedimento di primo grado, nelle impugnazioni le parti hanno il potere di influire sullo sviluppo del rapporto processuale.

A) Principio di tassatività

Il principio di tassatività delle impugnazioni è enunciato nell'art. 568. Secondo tale norma:

- *la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione, e determina il mezzo con cui essi possono essere impugnati* (c. 1);

- *sono sempre soggetti a ricorso per cassazione*, quando non sono altrimenti impugnabili, i *provvedimenti con cui il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, tranne quelle relative alla competenza* che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza ex art. 28 (c. 2);
- *il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce* (c. 3).

Il sistema delle regole generali in materia di impugnazione è stato novellato dal D.Lgs. n. 11/2018 (modifiche in materia di giudizi di impugnazione). È stato così inserito un comma 4bis nell'art. 568, con il quale si specifica che *"... il Pubblico Ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per Cassazione ..."*.

B) Interesse ad impugnare

Nell'ambito di un sistema processuale preoccupato della necessità di deflazionare il carico dei processi, è pienamente coerente la necessità dell'esistenza di un *interesse concreto, diretto e personale, in testa a chi si avvale dell'impugnazione*, restando condizionata la giuridica esperibilità di questa a siffatta condizione dell'azione (art. 568, c. 4).

C) Convertibilità dell'impugnazione

Essa attiene a *due profili* logicamente connessi:

- l'errata qualificazione, data dalla parte impugnante, al mezzo di gravame proposto, *non è di ostacolo alla sua automatica conversione, ope legis*, nel mezzo appropriato;
- *l'impugnazione proposta ad un giudice incompetente* si considera come validamente formulata innanzi al giudice competente, cui gli atti devono essere trasmessi dal primo (cd. *conservazione dell'impugnazione*) (art. 568, c. 5).

Esigenze di armonia ed economia processuale sono poi alla base della conversione, anch'essa operativa *ope legis*, in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto dalla parte legittimata quando, contro la stessa sentenza, siano esperibili tipi di gravami diversi a seconda delle parti ed una parte abbia proposto ricorso e l'altra appello. In tali situazioni, al fine di evitare la scissione del procedimento e di garantire, piuttosto, la trattazione unitaria dello stesso, è disposta la *conversione del ricorso per cassazione in appello (principio della concentrazione delle impugnazioni)*. La regola è sancita dall'art. 580 che, da ultimo modificato ad opera della L.

20-2-2006, n. 46 (cd. legge Pecorella), ne condiziona la pratica operatività alla ricorrenza di una delle ipotesi di connessione codificate dall'art. 12.



Cosa s'intende per ricorso per saltum?

Per ricorso *per saltum*, previsto all'art. 569 c.p.p., s'intende il ricorso per Cassazione proposto direttamente, saltando il grado dell'appello. Tale diritto delle parti soccombe laddove una delle parti propone appello, poiché in tal caso si applica la disposizione di cui all'art. 580 c.p.p., ossia il ricorso per Cassazione proposto si converte in appello, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 (tale precisazione è stata introdotta dalla L. 46/2006 cd. *legge Pecorella*).

Il ricorso proposto non si converte in appello qualora le parti che hanno proposto appello dichiarano di rinunciare entro 15 giorni dalla notifica del ricorso stesso, optando tutte per il ricorso per Cassazione.

In tal caso è l'atto di appello presentato a convertirsi in ricorso e le parti hanno 15 giorni per presentare motivi di legittimità, qualora l'atto presentato non abbia i requisiti per rientrare in un ricorso per Cassazione.

Non è possibile proporre ricorso *per saltum* nei casi di cui all'art. 606, c. 1, lett. d) ed e), c.p.p.: si tratta delle ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione e in tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

D) Ricorribilità immediata in Cassazione

In base al primo comma dell'art. 569, quando la parte interessata ravvisi nella sentenza vizi di legittimità, può esperire direttamente il ricorso in cassazione, saltando il grado di appello. Come si è avuto modo di accennare alla lett. C) precedente, tale salto incontra un *limite nell'eventuale appello proposto da altre parti*, che, per il principio di completezza della sequela dei gradi di giudizio, determina l'automatica conversione del ricorso in appello.

Un limite oggettivo alla ricorribilità in Cassazione attiene ai motivi di doglianza: è necessario il previo appello se si oppone la mancata assunzione di una prova decisiva o il vizio di motivazione.

E) Rinunciabilità dell'impugnazione

In un processo di parti, in cui alle stesse compete una scelta fra talune forme rituali (procedimenti alternativi), è conforme al sistema un potere dispositivo in ordine allo strumento di gravame azionato. È quindi possibile la *rinuncia al gravame proposto* ad opera dello stesso soggetto che aveva impugnato. Va notato che per l'organizzazione dell'ufficio del P.M., quello di grado superiore presso il giudice del gravame non potrà rinunciare all'impugnazione proposta dall'ufficio inferiore, se non quando il processo giunge al dibattimento o in camera di consiglio (art. 589).

4. Titolari dell'impugnazione

Titolari in astratto del diritto di impugnare sono le parti.

Tuttavia *talora* il diritto d'impugnazione spetta *anche a soggetti che non sono parti.*

Così:

- alla *revisione* sono legittimati il tutore e il *prossimo congiunto del condannato* (o l'*erede*, in caso di morte);
- all'*appello* ed al *ricorso per cassazione* è legittimato il *querelante condannato alle spese o ai danni.*

A) Il Pubblico ministero

Le relative funzioni sono esercitate, nelle indagini preliminari e nel corso del giudizio di primo grado, da magistrati della *Procura della Repubblica presso il tribunale*; nei giudizi di impugnazione, da magistrati della *Procura Generale presso la Corte di appello e la Corte di cassazione* (art. 51). Sicché la funzione requirente in primo grado è affidata a magistrati della Procura; nei giudizi di impugnazione a magistrati della Procura Generale.

L'art. 570, co. 1, c.p.p. consente al Procuratore Generale di proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, fatto salvo "*... quanto previsto dall'art. 593bis, co. 2, c.p.p. ...*" (disposizione che, circoscrive il potere di impugnazione riconosciuto al Procuratore Generale ai soli casi di avocazione o di acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica).

B) L'imputato

L'imputato può esercitare il diritto di impugnazione *sia personalmente, sia attraverso un procuratore speciale*, eventualmente designato anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare. Nel caso in cui l'imputato sia un incapace, il potere di impugnazione spetta al tutore ovvero al curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 71, comma 2.

C) La parte civile

La parte civile è titolare di un **autonomo potere di impugnazione**, *sia in caso di condanna* dell'imputato (ad es. per ottenere un risarcimento di entità maggiore), *che di suo proscioglimento*, in quanto ciò gli potrebbe precludere il ristoro risarcitorio. Detta impugnazione è limitata ai capi della sentenza che riguardano l'azione civile (art. 576).

La legittimazione ad impugnare del *Pubblico Ministero* e della *parte civile* non interferiscono tra loro. Il *difensore* della parte civile può autonomamente proporre impugnazione, sebbene nella procura speciale non si faccia espresso riferimento a tale potere. Per quanto attiene ai *capi penali della sentenza*, la parte civile non è legittimata all'impugnazione, ma le è conferito un potere sollecitatorio nei confronti del P.M. Limitatamente ai *capi civili*, ma per finalità opposte, hanno legittimazione ad impugnare anche *l'imputato* ed il *responsabile civile* (artt. 574 e 575).

D) Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Tali parti sono legittimate ad *impugnare i capi civili che direttamente le riguardano*, nonché i capi penali che ne costituiscano il necessario presupposto (art. 575). Pertanto, il responsabile civile, contrariamente alla parte civile, può proporre gravame anche in relazione alle statuizioni penali.

Dette parti, possono impugnare solo quando sia stata affermata la responsabilità penale dell'imputato ed essi siano stati civilmente condannati. Quando l'imputato sia stato condannato, ma essi siano stati prosciolti da responsabilità civile, difetta, invece, il requisito dell'interesse ad agire e quindi ad impugnare.

In ordine ai mezzi di gravame, sono quelli previsti per l'imputato.

E) Il querelante

A parte il potere ricordato sub a), il *querelante condannato alle spese* a seguito dell'assoluzione dell'imputato (art. 542), è legittimato ad impugnare la sentenza relativamente a tale capo (art. 576, comma 2).

5. Forme e termini

L'impugnazione comprende tanto la manifestazione di volontà diretta ad ottenere una nuova sentenza quanto i motivi che inducono a tale richiesta.

L'atto scritto deve contenere (art. 581):

- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- la data dello stesso;
- l'indicazione del giudice che lo ha emesso;
- l'indicazione dei punti della decisione che si intendono impugnare;
- le richieste che si intendono formulare;
- i motivi di impugnazione, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

Come risulta chiaro da tali elementi, richiesti a *pena di inammissibilità* (art. 591), l'impugnazione si caratterizza anche per una precisa *puntualizzazione delle questioni* che si intendono sviluppare, per cui il giudice superiore non avrà una conoscenza generica e totale del processo, ma delimitata dalle indicazioni fornite dalla parte (*tantum appellatum quantum devolutum*).

Se i motivi non sono di carattere personale, l'impugnazione giova anche a coloro che non l'hanno proposta (art. 587: *effetto estensivo del gravame*).



Quali sono gli effetti dell'impugnazione?

Gli effetti dell'impugnazione vanno ravvisati nell'effetto sospensivo, in quello devolutivo ed in quello estensivo.

In base all'**effetto sospensivo** dell'impugnazione, l'esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all'esito dell'ultimo giudizio d'impugnazione concretamente esperito (art. 588, co. 1, c.p.p.).

L'**effetto estensivo delle impugnazioni** consiste nel consentire ad una parte che non ha proposto impugnazione di partecipare al giudizio e di giovare degli effetti favorevoli derivanti da un'impugnazione proposta da un'altra parte non fondata su motivi esclusivamente personali, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato.

L'**effetto devolutivo** è inerente all'ampiezza della cognizione del giudice d'impugnazione, che può estendersi all'intera materia del giudice di prime cure (come nel caso del riesame avverso misura coercitiva) o può essere limitata ad alcuni punti della decisione impugnata ed ai motivi adottati. Il giudice del gravame in base al principio *tantum appellatum quantum devolutum* ha cognizione **nei limiti del devoluto**: i limiti sono indicati dalle parti attraverso l'indicazione dei capi e punti della decisione impugnati, dei motivi di gravame.

Anche i *motivi aggiunti ex art. 585, co. 4, c.p.p.* devono a pena d'inammissibilità essere ricollegati a capi e punti della sentenza già impugnati.

Per quanto attiene ai **termini per impugnare**, dispone l'art. 585, che indica *termini diversi* secondo i seguenti parametri:

- **15 giorni** per i provvedimenti decisi in camera di consiglio ovvero per le sentenze la cui motivazione sia stata letta in udienza insieme col dispositivo;
- **30 giorni**, quando la motivazione della sentenza sia stata depositata successivamente;
- **45 giorni**, quando si tratti di motivazione complessa, per la quale il termine di deposito raggiunge i 90 giorni (art. 544).

Tali termini *decorrono da momenti diversi* a seconda del tipo e delle modalità di comunicazione dello stesso:

- in caso di *provvedimento emesso* a seguito di procedimento *in camera di consiglio*, dalla comunicazione (al P.M.) o dalla notificazione (alle parti private, al difensore) dell'avviso di deposito del provvedimento;
- in caso di *redazione contestuale della motivazione*, dalla lettura del provvedimento in udienza (ciò vale per le parti presenti o da ritenersi tali);

- in caso di *stesura successiva della motivazione* ai sensi dell'art. 544, c. 2, dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, fissato dalla legge (art. 544, c. 2: di regola 15 gg.) o determinato dal giudice nel dispositivo (art. 544, c. 3);
- in caso di *deposito tardivo* (oltre il 15° giorno ovvero oltre il termine indicato nel dispositivo), dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito (previsto dall'art. 128);
- per il *Procuratore generale presso la Corte d'Appello*, dalla comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585, c. 2).

Si tratta di *termini stabiliti a pena di decadenza* (art. 585, c. 5): la loro inosservanza determina inammissibilità dell'impugnazione.

L'art. 175 non prende più in considerazione la possibilità di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, in quanto la **legge 67 del 2014** ha abolito l'istituto della contumacia.

6. Il giudice competente per le impugnazioni

Si tratta di una *competenza di natura funzionale*, che non trova fonte normativa in un'unica disposizione. In particolare l'art. 596 dispone che sull'**appello** proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la *Corte di appello*; sull'appello proposto contro le sentenze della Corte di assise decide la *Corte di assise di appello*.

Sull'appello contro le sentenze del giudice di pace decide il *Tribunale* (art. 39, D.Lgs. 274/2000); sull'appello contro le sentenze del Tribunale per i minorenni decide la *sezione per i minorenni costituita presso la Corte di appello* (art. 58, R.D. 12/1941).

Contro le sentenze emesse in un unico grado di merito o contro le sentenze di appello, sull'impugnazione decide la **Cassazione**.

Competente per il giudizio di *revisione* è la *Corte di appello* (art. 633).

7. L'inammissibilità dell'impugnazione

L'inammissibilità è una forma di invalidità dell'atto posto in essere.

Sono cause di inammissibilità dell'impugnazione (art. 591):

- a) la mancanza di *legittimazione* o di *interesse* ad impugnare;
- b) la *non impugnabilità del provvedimento* (principio di tassatività oggettiva);
- c) il *mancato rispetto delle forme e termini* per impugnare (artt. 581, 582, 583, 585, 586);
- d) la *rinuncia* all'impugnazione presentata ai sensi dell'art. 589.

Glossario

Divieto di reformatio in peius: è una caratteristica peculiare dell'appello.

In base a tale principio il giudice di appello, nell'ipotesi d'impugnazione del solo imputato non può pervenire ad una soluzione più sfavorevole per lo stesso e quindi irrogare una pena più grave per specie o entità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare i benefici concessi. Tale principio non vige se il P.M. non propone appello incidentale.

I capi o i punti della decisione: Per capo deve intendersi la parte della decisione concernente ciascun reato; per punto ciascuna statuizione, in fatto o in diritto, avente una propria autonomia nell'ambito di un capo.

Amnistia: è una causa di estinzione del reato costituita da un atto di clemenza generale col quale lo Stato rinuncia a perseguire la punizione di certi reati. L'art. 79 Cost., a seguito di modifica intervenuta, attribuisce al Parlamento il potere di concedere l'—, richiedendo una maggioranza qualificata (2/3 dei componenti di ciascuna Camera) (art. 151 c.p.).

Prescrizione: costituisce causa di estinzione dei reati, in conseguenza del decorso del tempo, senza che si sia pervenuti alla formazione della cosa giudicata (sentenza definitiva) (art. 157 c.p.).

Acquiescenza: è una causa di decadenza dalla impugnazione, consistente nell'accettazione (espressa o, più spesso, implicita) degli effetti della decisione impugnabile. Nel caso del P.M., l'accettazione da parte dell'ufficio di grado inferiore non priva quello superiore del potere d'impugnare.